

9. Comunicazione di residenza da estero cittadini non appartenenti all'Unione Europea

Comunicazione di residenza da estero cittadini non appartenenti all'Unione Europea

Comunicazione intenzione portare residenza nel Comune di Fiesso d'Artico da parte di cittadini non appartenenti all'Unione Europea provenienti dall'estero.

Ufficio di riferimento

Ufficio Demografici

Indirizzo: Municipio

Piazza Marconi, 16

30032 – Fiesso d'Artico (Ve)

Orario di ricevimento

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.45

Contatti

- Sondra Brusegan (Ufficiale d'Anagrafe)

tel. 041.5137130

e-mail: demografici.elettorale@comune.fiessodartico.ve.it

- Marina Monetti (Ufficiale d'Anagrafe)

tel. 041.5137112

e-mail: urp2@comune.fiessodartico.ve.it

Descrizione

Con la comunicazione di residenza con provenienza da estero, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea comunicano la propria volontà di stabilirsi nel Comune di Fiesso d'Artico.

Requisiti

Avere un regolare permesso di soggiorno rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, aver trasferito effettivamente il proprio indirizzo e avere un titolo di occupazione dell'unità abitativa nella quale si trasferisce la propria residenza.

Modalità comunicazione

Il cambio d'indirizzo può essere segnalato (in alternativa tra loro):

- dall'interessato maggiorenne;
- da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, se cambia residenza l'intero nucleo familiare;
- da un terzo delegato maggiorenne, munito di delega scritta e fotocopia della carta di identità del richiedente.

Presentarsi allo sportello di front-office dell'Ufficio Demografici del Comune di Fiesso d'Artico con la seguente documentazione:

- documento di identità valido in originale e in fotocopia di tutti i componenti del nucleo familiare (per i minorenni della carta d'identità solo se già in possesso), passaporto e

- permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità di Pubblica Sicurezza, in originale e in fotocopia;
- se coniugato, l'originale e la fotocopia del certificato di matrimonio legalizzato dall'autorità Consolare italiana del paese di provenienza dello straniero con visto di conformità della traduzione;
 - originale e fotocopia della patente di guida e del libretto di circolazione dei mezzi di proprietà (autoveicoli, motoveicoli, camper, ecc.), solo se trattasi di documenti italiani;
 - dati anagrafici di tutti i componenti della famiglia che cambiano residenza;
 - assenso scritto del capofamiglia, con fotocopia della carta di identità dello stesso, nel caso si chiedi la residenza presso cittadini già residenti;
 - tesserino con il codice fiscale proprio e di tutti i familiari che cambiano residenza, in originale e in fotocopia;
 - modulo di richiesta allegato sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni;

N.B.: Il D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito in L. n. 80 del 23/05/2014, ha disposto all'art. 5 che "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". Pertanto, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, dovranno essere prodotti (in alternativa tra di loro):

- assenso scritto e firmato dal proprietario dell'alloggio occupato, nel caso si chiedi la residenza presso cittadini già residenti, accompagnato dalla fotocopia di un valido documento identificativo del succitato proprietario;
- copia del contratto di locazione o del verbale di consegna relativi a immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (per i locatari di tale tipologia di alloggio);
- copia dell'autorizzazione di ospitalità temporanea, rilasciata dall'ente titolare (per chi è ospitato presso alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica).

In assenza di tali documenti, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.

Cambio di residenza per corrispondenza

In base al Decreto-Legge 9 febbraio 2012 n. 5 e alla Circolare applicativa del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - del 27 aprile 2012 n. 9, a partire dal 9 maggio 2012 è possibile effettuare il cambio di residenza senza recarsi personalmente allo sportello anagrafico, ma utilizzando in via sostitutiva, una delle seguenti modalità alternative di invio della dichiarazione:

- invio dell'apposito modulo di richiesta, corredato dai documenti sopra specificati in copia fotostatica (ad eccezione dell'eventuale assenso dell'ospitante, che deve essere in originale), tramite posta raccomandata;
- invio dell'apposito modulo di richiesta, corredato dai documenti sopra specificati, via fax;
- invio dell'apposito modulo di richiesta, corredato dai documenti sopra specificati, per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita solo ad una delle seguenti condizioni, in alternativa:
 1. la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
 2. l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
 3. la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 4. la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica ordinaria (e-mail).

Libretto di circolazione dei mezzi di proprietà

In seguito a comunicazione dell'Ufficio Demografici del Comune di Fiesso d'Artico, su obbligatoria richiesta dell'interessato, il Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - procede

all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui agli artt. 225, comma 1, lett . b), e 226 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 5/2012 e dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace (perdita dell'ultima residenza e ripristino della situazione preesistente), nonché la segnalazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

In base all'art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Modulistica

Modulo dichiarazione di residenza

Iter

- Presentazione o invio comunicazione di residenza con documentazione allegata;
- Verifica regolarità della comunicazione di residenza e della documentazione allegata da parte dell'addetto incaricato;
- Registrazione della nuova residenza;
- Verifica delle veridicità di quanto dichiarato e dell'effettivo cambio di indirizzo, tramite appositi accertamenti in loco, entro 45 giorni dalla presentazione o ricezione della comunicazione di residenza.

Tempi

La registrazione del cambio di residenza avviene entro 2 giorni dalla presentazione o ricezione della comunicazione di residenza.

Costi

Nessuno

Normativa di riferimento

L. n. 1228 del 24/12/1954 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

D.P.R. n. 223 del 30/05/1989 – Regolamento anagrafico della popolazione residente

Art. 5 del D.L. n. 5 del 09/02/2012, convertito in legge dalla L. n. 35 del 04/04/2012

D.P.R. n. 575 del 19/04/1994 relativo all'aggiornamento della residenza sulla patente di guida

Art. 94 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) relativo all'aggiornamento della residenza sulla carta di circolazione

Art. 252 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 relativo all'aggiornamento della residenza sulla carta di circolazione

Settore Economico-Amministrativo

Responsabile del Settore Economico-Amministrativo: Dott.ssa Cugno Alessandra

Responsabile del Procedimento: Ufficiale d'Anagrafe